



La Tutela del Minore Vittima di Reato e dell'Operatore Inviante

16 Marzo 2023

Avv. Dario Vinci

LE PROFESSIONI DI CURA E VIGILANZA DI SOGGETTI MINORENNI COMPORTANO NON SOLO UN DELICATO RUOLO PROFESSIONALE MA ANCHE PRECISI OBBLIGHI GIURIDICI, DA CUI DISCENDONO CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

Ciò riguarda non solo coloro che hanno un contratto con una Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico ma anche nel caso in cui vi sia una funzione di fatto una pubblica funzione (es educatori dipendenti di una cooperativa che ha però un contratto con il Comune o l'AUSL).

In entrambi i casi, tali professionisti (assistenti sociali, educatori, insegnanti, psicologi, ecc) rivestono il ruolo giuridico di incaricato di pubblico servizio, con precisi obblighi di legge.

Tra questi, l'obbligo di denunciare alle FF.OO reati perseguibili d'ufficio tra cui quelli relativi alle violenze domestiche e di genere, anche a danno di soggetti minorenni.

Non denunciare tali reati comporta, se atto dovuto, la commissione di un preciso reato (art. 361 cp)



Quando segnalare i reati perseguibili d'ufficio (Raccolta Giurisprudenziale)

Perchè possa sorgere l'obbligo di denuncia è sufficiente che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ravvisi nel fatto il cd “ fumus di un reato” (e che il fatto non sia già stato denunciato da altri)

Ciò che conta, in sostanza, è la conoscenza di un fatto storico, il quale, delineato nei suoi elementi essenziali, sulla base delle nozioni proprie del soggetto qualificato, integri, anche secondo una valutazione approssimativa, gli estremi di un reato, mentre non compete al soggetto qualificato venuto a conoscenza del fatto, il compito di decidere se lo stesso è punibile o meno o si riveli infondato **(v. Cass. Penale n. 8937/2015)**

Affinchè sorga l'obbligo suddetto, la cui ratio è quella di consentire all'autorità giudiziaria di promuovere l'azione penale, è necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e quindi “in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate” **(Cass. n. 8937/2015; Cass. n. 26081/2008)** e comunque “in dipendenza dell'attività svolta” **(Pret. Ragusa, 7.10.1996).**



MALTRATTAMENTO E ABUSO A DANNO DI MINORENNI IN AMBITO FAMILIARE:

Peculiarità giuridiche e progettuali

Sovrapposizione tra l'autore e chi dovrebbe prendersi cura della vittima (conflitto di interessi)

Servizi del Privato sociale e Servizi Pubblici impegnati in sinergia nelle attività a protezione dei soggetti fragili: (es denuncia in deroga al segreto professionale del primo e sostegno alla vittima in ambito processuale il secondo)



LE AUTORITA' GIUDIZIARIE COMPETENTI A TUTELARE LA VITTIMA MINORENNE DI UN REATO

**AUTORITA' PREPOSTE A RICEVERE LA SEGNALAZIONE CIVILE PER
VALUTARE LE AZIONI LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

**-Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni:** quando dal fatto di reato denunciato emerge
una qualche forma di responsabilità della famiglia di origine
(es coinvolgimento diretto, condotta omissiva e non
tutelante, ecc) viene informata per proporre al Tribunale
per i Minorenni i provvedimenti de potestate e nei casi più
gravi anche in merito all'adottabilità del minore (e degli altri
minorenni presenti nel nucleo)



LE CONDOTTE A DANNO DI MINORENNI QUALE FATTO SOCIALE

Quando un **fatto sociale** maltrattante ovvero **abusante**, entra nel **Sistema giudiziario**, l'**intervento sociale, sanitario, educativo** ne **subisce una significativa trasformazione**

Si deve infatti **adattare al sistema tipico** con cui il diritto lo qualifica secondo le proprie esigenze (**civili o penali**), e può esserne limitato (es esigenze di indagine)

La **valutazione e l'intervento professionale** richiesti **devono tenerne conto**



I PROCEDIMENTI A PROTEZIONE DEL MINORE VITTIMA DI REATO (anche FAMILIARE)

2 questioni

-ascolto della vittima/testimone con modalità protette (es **incidente probatorio**, anche a mezzo dei servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico il minorenne) Nb l'incidente probatorio è possibile pure nel processo minorile.

- rappresentanza processuale e costituzione di parte civile: la partecipazione del minore vittima di reato è un aspetto delicato ed importante del processo penale. In particolare quando trattasi di reato familiare e l'Ente Sociale è spesso nominato curatore speciale oppure tutore per superare il conflitto di interessi tra autore/genitore e vittima/figlio minorenne





Il ruolo delle Autorità Giudiziarie nella tutela delle vittime: il cd Codice Rosso

16 marzo 2023

Avv. Dario Vinci

La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Il 19 luglio 2019 il Parlamento ha approvato una legge che riforma il sistema delle segnalazioni penali in materia di reati familiari, attraverso una serie di azioni:

- introduzione di nuovi reati (procedibili d'ufficio)**
- aggravamento delle sanzioni per reati già esistenti**
- nuovo ruolo della polizia giudiziaria**
- La Procura Minorile ER ha emesso una direttiva in data 8/8/2019**

NB fuori da questi reati, resta l'obbligo di segnalare direttamente alla Procura competente



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Introduzione di nuovi reati (quasi tutti procedibili d'ufficio):

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd revenge porn) (art. 612 ter cp)**
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)**
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)**
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)**



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Aggravamento delle sanzioni per reati già esistenti:

- delitto di maltrattamenti contro i familiari e conviventi**
- lo stalking**
- violenza sessuale (soprattutto se a danno di minorenni)**
- violenza sessuale di gruppo**
- atti sessuali con minorenni di 14 anni**

Altre novità:

- priorità investigativa**
- estensione del termine per querelare la violenza sessuale (passa da 6 a 12 mesi)**



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Nuovo ruolo della polizia giudiziaria :

- ruolo importante fin dalle prime fasi delle indagini, tanto che le procure locali (ordinaria e minorile) hanno chiesto ai soggetti tenuti per legge ad inviare anche alla polizia giudiziaria tali notizie di reato (nello spirito dell' art. 347 co. 3 cpp)
- entro tre giorni dalla notizia di reato (ricevuta dalla Polizia Giudiziaria) la Procura della Repubblica competente deve direttamente o a mezzo di delega alla polizia giudiziaria sentire la vittima, anche se minorenne (non si procede in quel senso in presenza di tutela della vittima o di riservatezza delle indagini).



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

La Procura Minorile ER ha emesso una direttiva in data 8/8/2019 -avente quali punti cardine:

-l'indicazione ai servizi pubblici di notiziare in ambito penale (solo) la polizia giudiziaria

-essere informata, dalla polizia giudiziaria, anche di reato commessi da maggiorenni a danno di maggiorenni nel caso di possibile violenza assistita a danno di minorenni (per i possibili provvedimenti civili conseguenti)

NB la Procura Minorile va comunque notiziata dai servizi sociali quali segnalazioni in sede civile (es 403, casi di pregiudizio, ecc), anche per reati commessi da adulti



Grazie

Avv. Dario Vinci

